



Guida Pratica

Tesseramento

Procedimento per lo scioglimento del tesseramento per giusta causa

stagione sportiva 2024/2025





ATLETI	SOCIETA'
<p>L'atleta può richiedere lo scioglimento coattivo del tesseramento a partire dal 1° luglio entro le seguenti date:</p> <p>18 Luglio 2024 per gli atleti di Superlega A1M, A2M e A3M; 18 Luglio 2024 per le atlete di Serie A1F e A2F; 10 Ottobre 2024 per tutti gli altri atleti.</p>	
<p>1) Entro i suddetti termini l'atleta deve inviare al sodalizio di appartenenza, presso la sede legale o presso il domicilio del legale rappresentante di questo quali risultanti presso l'ufficio Tesseramento FIPAV, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC, con la quale chiede il consenso allo scioglimento del tesseramento, indicando in modo succinto i motivi di tale richiesta (motivi che saranno dettagliatamente approfonditi in sede di istanza, ma non potranno essere modificati).</p>	
<p>➔</p>	<p>2) Dalla data di ricevimento della raccomandata, desumibile dalla cartolina di ritorno, o della PEC la società ha 10 giorni di tempo per rispondere.</p>
<p>3) In caso di mancata risposta o di risposta negativa da parte del sodalizio, l'atleta può proporre istanza alla Commissione Tesseramento Atleti.</p>	<p>←</p>
<p>4) L'istanza deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di ricevimento della risposta negativa del sodalizio e comunque in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di invio della costituzione in mora.</p>	



ATLETI

SOCIETA'

- 5) L'istanza si propone in duplice copia di cui una deve essere inviata alla Commissione Tesseramento Atleti e una al sodalizio di appartenenza. L'istanza deve essere spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.
- 6) **L'ammissibilità dell'istanza è subordinata al pagamento del relativo contributo di €. 150,00**
Per i procedimenti incardinati presso le sezioni distaccate della CTA con sede a Torino, Padova, Napoli e Palermo il versamento dovrà essere effettuato sul C/C relativo ai Comitati Regionali, rispettivamente del Piemonte, del Veneto, della Campania e della Sicilia.
- 7) Alla copia inviata alla Commissione deve essere allegata a pena di dichiarazione di irricevibilità o improcedibilità:
- la ricevuta del pagamento del contributo di €. 150,00
 - la ricevuta della raccomandata o PEC con la quale è stata inviata al sodalizio copia dell'istanza, nonché copia della ricevuta della raccomandata o PEC e copia della cartolina di ritorno di invio al sodalizio della lettera di costituzione in mora
 - la eventuale documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda.
- Nessun'altra prova, oltre quelle prodotte in allegato, e che devono essere inviate in copia anche al sodalizio, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.**
- 8) L'istanza, così come la lettera di costituzione in mora, (di cui al punto 1) devono essere sempre sottoscritti dall'atleta e se minorenni anche da chi esercita la potestà genitoriale.
Tali atti possono essere firmati anche dal solo difensore purché avvocato iscritto all'albo, munito di delega in calce o a margine dell'atto introduttivo o di costituzione.
- 9) In sede di udienza:
- se l'atleta è presente può essere accompagnato da persone di fiducia (senza necessità della delega)
 - la persona, invece, che dovesse rappresentare l'atleta deve essere munita di delega scritta, o, se avvocato difensore, munito di procura alle liti sottoscritta ed autenticata dal professionista.





ATLETI	SOCIETA'
	<p>10) Dalla data di ricevimento dell'istanza, la società ha 10 giorni di tempo per le controdeduzioni da presentarsi a mezzo di raccomandata A/R e/oppure PEC</p> <p>A tali controdeduzioni devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ricevuta del pagamento del prescritto contributo di €. 150,00 a pena di inammissibilità- la ricevuta della raccomandata di invio della copia all'atleta o della PEC- la eventuale documentazione idonea a dimostrare la fondatezza di quanto dedotto, da inviare in copia anche all'atleta <p>Nessun'altra prova, oltre quelle prodotte in allegato, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.</p> <p>11) Nel caso in cui il sodalizio non versi il previsto contributo di €. 150,00, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte e non potrà essere ammesso in sede di udienza.</p> <p>Se il versamento avviene successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della memoria difensiva e delle prove, il sodalizio è ammesso esclusivamente ad illustrare oralmente le sue richieste, ma non può presentare né memorie scritte né mezzi di prova.</p>

